

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

R. G. 113/09

Verbale di udienza nella causa promossa da:

KAABOUR SIMOHAMED

Cron.

avv. Ballerini

ricorrente

CONTRO

SCUOLA MEDIA VOLTA - GRAMSCI

avv.

convenuto

Addi 29-04-09 nanti il dr. IL GIUDICE Dr. Margherita BOSSI Giudice Monocratico

ai sensi degli artt. 132 e 133 D.Lgs. 51/98, assistito dal IL CANCELLIERE C1 Maria Damiani

sottoscritto, sono presenti

avv. Ballerini che deposita copie notificate del ricorso alle convenute.

Il giudice verificato lo regolare delle notifiche dichiarando la continuazione delle convenute.

E' presente il ricorrente.

L'avv. Ballerini produce decreto di conferimento di cittadinanza italiana.

Viene sentito il ricorrente che dichiara di aver reso giuramento.

Tribunale di Genova

Il giudice del lavoro, in composizione monocratica, in persona della dott. Margherita Bossi,
letto il ricorso ex art 44 D.lgs 286/1998, proposto da Kaabour Simohamed;
visti gli atti, le difese del MIUR ed istruita la causa
pronuncia la seguente

ordinanza

Con ricorso ex art 44 D.lgs 286/1998 il dottor Kaabour Simohamed ha chiesto al Giudice del lavoro:

a) l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla Scuola Media statale Volta-Gramsci, consistito nella risoluzione anticipata del rapporto di lavoro instaurato con contratto a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico in data 15/10/2007, avente ad oggetto l'insegnamento della lingua francese in qualità di docente supplente per otto ore settimanali fino alla nomina dell'avente diritto del posto vacante;

b) l'annullamento del decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Firpo-Buonarroti del 14/11/2007 con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di circolo e istituto nelle quali risultava inserito nonché del decreto del dirigente scolastico dell'istituto Volta-Gramsci del 10/12/2007 con il quale era stata disposta l'esclusione di ogni effetto giuridico conseguente all'attività svolta dal medesimo ricorrente;

c) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patiti in conseguenza della condotta discriminatoria; Il MIUR ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

In fatto è pacifico e documentalmente provato che il ricorrente, di origine marocchina (in corso di causa ha acquistato la cittadinanza italiana), regolarmente soggiornante in Italia da numerosi anni, in data 15/10/2007 ha stipulato un contratto a tempo determinato con l'istituto Volta-Gramsci per l'insegnamento della lingua francese per otto ore settimanali; che in data 15/11/2007 il D.S. dell'istituto Volta-Gramsci ha decretato nei suoi confronti la "risoluzione anticipata" del contratto per mancanza del requisito della cittadinanza italiana con decorrenza 15/11/2007 e che sono seguiti provvedimento di annullamento degli effetti giuridici della prestazione resa del 10/11/2007 nonché provvedimento di "depenamento" del ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto per

gli anni 2007-2008 e 2008-2009 nelle quali era inserito (cfr. prod. fascic. ric.).

Il ricorso, avente ad oggetto la tutela del cittadino extracomunitario sotto il profilo del diritto all'accesso al lavoro, quale diritto fondamentale della persona, previsto e tutelato dalla stessa Carta Costituzionale, è fondato e pertanto deve essere accolto.

L'art. 2, comma 2 del D.lgs. 286/98 ha riconosciuto allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei medesimi diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano e, con specifico riferimento al diritto al lavoro, al comma 3, ha previsto che *"la Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani"*.

L'art. 43 del medesimo testo normativo ha definito discriminatorio *"ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, e le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"*.

In particolare, con riferimenti al diritto al lavoro, il comma 2 lett.e) della medesima disposizione ha sancito che compie un atto discriminatorio *"chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione (...) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità"*. Il D.lgs. 215/03, attuativo della Direttiva comunitaria 216/03, all'art. 2, ha precisato che costituisce *"discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata, o sarebbe stata trattata un'altra in situazione analoga; discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone"*.

Ciò premesso, va rilevato che tuttavia il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia non opera in modo assoluto, in quanto ammette in materia di accesso al lavoro deroghe che trovano fondamento tanto nella stessa Convenzione

OIL ratificata dalla legge 158/1981, quanto nel D.lgs 286/98 (cfr. art 26 e 27 c.3).

In forza degli artt. 10, 12, 14 della legge 158/81 di ratifica della Convenzione OIL, richiamata dallo stesso art. 2 del Dlgs 286/98 gli Stati membri possono "*respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di finzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato*".

Vengono in rilievo alcune direttive comunitarie, la 43/2000 e la n. 109/32003 che hanno trovato attuazione in disposizioni legislative. L'art. 3, comma 1 del D.lgs 215/03, attuativo della direttiva 43/2000, ha affermato il principio di parità di trattamento di tutte le persone sia nel settore pubblico che in quello privato, principio che deve regolare anche l'accesso al lavoro e all'occupazione, sia in forma autonoma sia in forma subordinata.

La direttiva Ce 109/2003 (attuata con la legge 3 del 2007) relativa ai soggiornanti extracomunitari di lungo periodo, ha previsto che questi ultimi godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'esercizio di un'attività subordinata od autonoma purchè non implichi, nemmeno in via occasionale, la partecipazione ai pubblici poteri. L'art. 11 comma 3 riserva agli Stati membri la facoltà di fissare limitazioni di accesso al lavoro nei casi in cui la legislazione nazionale o comunitaria riserva delle attività ai cittadini dello Stato e della U E, ma si deve trattare pur sempre di limitazioni dettate per determinate attività o per esigenze oggettive e definite.

La Giurisprudenza di merito è così -condivisibilmente- pervenuta, sia con riguardo allo svolgimento del rapporto di lavoro, sia in tema di accesso al lavoro, anche pubblico, alla luce della direttiva 109/2003, all'affermazione che non è richiesta la cittadinanza italiana per l'esercizio di un'attività lavorativa, autonoma o subordinata, quando si tratta di attività che non implica, neppure occasionalmente, la partecipazione ai pubblici poteri.

Il criterio dell'interesse dello Stato e dell'esercizio di pubblici poteri consente così di ritenere il requisito della cittadinanza non necessario rispetto a quelle attività lavorative non ricollegabili a funzioni pubbliche o a interessi nazionali.

Come emerso dall'esame del D.S. della scuola Vltà Gramsci, la risoluzione del rapporto è stata consequenziale al deprezzamento del ricorrenza dalle graduatorie per mancanza del requisito della cittadinanza italiana (così come richiesto dal DM 53/2007 emanato in attuazione della legge 1957 n.3).

Nella fattispecie non si riesce ad apprezzare quale possa essere l'interesse dello Stato a limitare l'accesso al lavoro al solo cittadino Italiano. L'insegnamento della lingua francese in una scuola media e per di più per un periodo di tempo limitato e per qualche ora alla settimana, non integra

esercizio di pubblici poteri, né si configura come funzione coinvolgente interessi nazionali, rivelandosi per contro la prestazione lavorativa di un docente di madre lingua particolarmente rispondente alle esigenze didattiche.

La condotta tenuta dall'Istituto non essendo giustificata da ragioni obiettive che legittimino un trattamento differenziato tra cittadini italiani o dell' U.E e cittadino extracomunitari in materia di accesso al lavoro deve pertanto ritenersi discriminatoria.

Il carattere discriminatorio non è escluso dal fatto che il requisito della cittadinanza italiana sia stato previsto dalla normativa statale e che l'Istituto scolastico si sia limitato ad osservare tale normativa nella convinzione di aver agito secondo disposizioni di legge, stante l'oggettiva disparità di trattamento, essendo semmai la circostanza rilevante in relazione alla proposta domanda risarcitoria, sotto il profilo dell'elemento soggettivo e del grado di colpa.

Pertanto alla luce di quanto sopra, in osservanza a quanto previsto dall'art. 44 del Dlgs 286/98 -che prevede il potere del giudice di ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e di adottare ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria- accertata la discriminatorietà della condotta tenuta dall'Amministrazione scolastica, dispone l'annullamento del decreto 14/11/2007 con il quale era stata disposta la cancellazione del ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto, con diritto dello stesso ad esservi nuovamente iscritto, nonché del decreto del 10/12/2007 con il quale è stata disposta l'esclusione di ogni effetto giuridico conseguente all'attività svolta dal ricorrente.

Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza della condotta illegittima di cui sopra, si ritiene di accogliere la stessa e che il danno consista, a seguito della anticipata risoluzione del rapporto, nella retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito -in attuazione del valido contratto a termine -fino alla scadenza contrattualmente prevista (la nomina dell'avente diritto al posto normale per l'insegnamento della lingua francese).

Dall'istruttoria svolta è emerso che l'avente diritto ha preso servizio in data 3/12/2007 e che il ricorrente è stato regolarmente retribuito per il tempo in cui ha prestato servizio.

Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale merita accoglimento, anche alla luce dei principi espressi nella nota recente pronuncia della S.C. a sezioni unite in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in considerazione del pregiudizio conseguente alla lesione di

diritti fondamentali della persona aventi rilevanza costituzionale, danno che si stima equo liquidare in misura pari al danno patrimoniale.
Non può accogliersi invece la domanda di riassunzione essendo nelle more intervenuta la nomina dell'avente diritto al posto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

PTM

il Tribunale di Genova,

diastesa ogni diversa domanda ed eccezione,

Dichiara la discriminatorietà del comportamento dell'Amministrazione scolastica consistito nella risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente per mancanza del requisito della cittadinanza italiana;

Dispone l'annullamento del decreto del Dirigente Scolastico dell'istituto Firpo-Buonarroti del 10/12/2007 e del decreto del D.S. dell'Istituto Volta Gramsci datato 10/12/2007.

Condanna il MIUR al risarcimento nei confronti del ricorrente del danno patrimoniale conseguente alla condotta discriminatoria pari alla retribuzione contrattualmente dal 15/11/2007 al 3/12/2007 e al risarcimento del danno non patrimoniale in misura corrispondente al danno patrimoniale come sopra determinato.

Condanna il MIUR alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1600,00, oltre spese generali Iva e CPA

Genova, 21/01/2010

Il Giudice

